UNIVERSITÀ DI TORINO

CONFINDUSTRIA PIEMONTE

# ACCORDO QUADRO

## TRA

"Confindustria Piemonte", con sede legale in Torino, Via Vela 23, partita IVA 80082290018 o "Azienda"), nel seguito denominata Azienda

## E

Università degli Studi di Torino, con sede in Torino Via Verdi, 8, codice fiscale n. 80088230018, Partita IVA 02099550010, rappresentato dalla Rettrice, Prof.ssa Cristina Prandi, autorizzata alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2026, (nel seguito indicata come "Università");

Nel prosieguo indicate congiuntamente come "Parti", o singolarmente, come "Parte".

## PREMESSO CHE

a) Confindustria Piemonte, con il suo sistema di Associazioni Territoriali, rappresenta oltre 5.500 aziende, con più di 250.000 addetti e opera con l'obiettivo di favorire lo sviluppo del proprio tessuto produttivo, del territorio e dell'economia regionale, anche attraverso la collaborazione con le diverse organizzazioni economiche, politiche e sociali; tutela le attività delle imprese associate sul piano economico e in tutti gli ambiti di rilievo per l'attività regionale; promuove iniziative specifiche volte ad affrontare, sotto il profilo conoscitivo ed operativo, la soluzione di problematiche di carattere generale, settoriale o territoriale;
b) l'Università di Torino è, ai sensi del proprio Statuto, un'istituzione pubblica di alta cultura che persegue finalità di istruzione superiore e di ricerca e, nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa altresì rapporti con altre università, istituzioni e organismi nazionali nonché enti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e della ricerca;
c) l'Università è una delle università italiane dotate di maggiori valenze scientifiche e tecniche sul piano internazionale ed ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca; ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio, anche attraverso l'interazione con attori pubblici e privati;
d) gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell'eccellenza presenti nell'ateneo torinese e nel sistema socio economico territoriale;
e) l'Università intende, quindi, potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di iniziative e progetti di ricerca in partnership di interesse comune.

Tutto ciò premesso, con il presente accordo di collaborazione (nel seguito indicato come "Accordo") si conviene e si stipula quanto segue.

Le Premesse, insieme all'Allegato 1, costituiscono parte integrante dell'Accordo.

UNIVERSITÀ DI TORINO

CONFINDUSTRIA PIEMONTE

**Articolo 1 - Finalità generali dell'Accordo di Collaborazione**

**1.1.** Le Parti riconoscono che, attraverso la definizione di progetti condivisi di collaborazione, in cui ricerca, innovazione e formazione siano strettamente legate al contesto economico e produttivo territoriale, si realizzano le sinergie tra università, organizzazioni datoriali, istituzioni e imprese che consentono di generare eccellenze nelle aree di ricerca e formazione su temi di frontiera.

**1.2.** Confindustria Piemonte e l'Università, con il presente Accordo, intendono definire i contenuti della reciproca collaborazione nell'ambito delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione.

**1.3.** L'internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, rappresenta inoltre un *asset* strategico nelle politiche di posizionamento e di rapporti a livello internazionale al quale le Parti intendono collaborare. Inoltre, si potranno attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il network italiano e internazionale di Confindustria Piemonte e quello dell'Università, e organizzare eventi-momenti istituzionali in collaborazione con altri enti territoriali.

**1.4.** Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze a elevato contenuto tecnologico all'interno del tessuto sociale locale.

**Articolo 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, sviluppo e innovazione**

**2.1.** L'Università e Confindustria Piemonte favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo e innovazione in diversi settori scientifici di interesse, anche alla luce di possibili sviluppi futuri, vertenti, in maniera non esaustiva, sui seguenti temi verticali e trasversali:

Temi verticali:

a) Mobilità del futuro;
b) Aerospazio (UpStream, vita nello spazio, DownStream);
c) Industria 5.0 e AI;
d) Manifattura Avanzata e Robotica;
e) Transizione verde (energia, ambiente, clean tech);
f) Transizione digital;
g) Salute, Farma e BioMed;
h) Cibo e catena alimentare;
i) Turismo e Cultura.

Temi trasversali

a) formazione permanente;
b) ricambio generazionale;
c) investimenti stranieri e nazionali diretti in Piemonte;

**2.2.** In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di specifici progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da concordare ai sensi del presente Accordo. Tali collaborazioni potranno svolgersi, nel rispetto delle modalità da concordarsi per iscritto in accordi specifici, nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

a) condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta;
b) partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione alle iniziative della Commissione Europea da definirsi di volta in volta in specifici accordi negoziati e sottoscritti tra le Parti "Accordi per Bandi";
c) collaborazione per specifici progetti di ricerca finanziati, che saranno redatti sulla base di accordi specifici, da stipularsi tra Confindustria Piemonte e le singole strutture universitarie direttamente interessate;
d) consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
e) collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l'Università e Confindustria Piemonte partecipano;
f) promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
g) promozione della cultura del management dell'innovazione;
h) utilizzo/accesso ai laboratori dell'Ateneo, per attività di servizio o test.

**2.3.** Le sopra citate attività saranno pianificate annualmente, sottoposte al vaglio e preventiva approvazione del Comitato di Gestione.

**Articolo 3 - Oggetto della collaborazione per attività di didattica, formazione e networking**

**3.1.** Le Parti intendono collaborare nello svolgimento di attività didattiche, formazione e networking nei settori di cui all'art. 2. Resta inteso che durante il periodo di vigenza del presente accordo il Comitato di Gestione, di cui al successivo art. 4, potrà individuare ulteriori tematiche/aree di ricerca.

**3.2.** Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:
a) Collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto, attraverso le reti Nazionali ed Internazionali a cui l'Università e Confindustria Piemonte aderiscono;
b) organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;
c) organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte sia dei docenti dell'Università sia dei dipendenti di Confindustria Piemonte. In questo settore le Parti favoriranno inoltre l'eventuale collaborazione di tecnici specializzati e personale qualificato di " Confindustria Piemonte, individuati dagli organi competenti dell'Università, per lo svolgimento di attività didattiche anche complementari di interesse delle parti.

**3.3.** Confindustria Piemonte dichiara la propria disponibilità a offrire supporto all'Università per attività quali:
a) svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
b) svolgimento di esercitazioni;
c) svolgimento di tirocini regolati da apposite convenzioni;

d) organizzazione di visite e stage didattici indirizzati agli studenti;
e) organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari.

Le attività di tirocinio verranno regolate da apposite convenzioni redatte ai sensi della legge 196/97.

**3.4.** Confindustria Piemonte è inoltre disponibile a valutare di:
f) finanziare posti aggiuntivi di Dottorato con programmi di ricerca;
g) finanziare borse di studio e/o assegni di ricerca, eventualmente mettendo a disposizione i propri laboratori per lo svolgimento della ricerca di Dottorato, in conformità con quanto disposto nel successivo Articolo 6;
h) partecipare alla realizzazione e attivazione di Master universitari.

**3.5.** Le sopra citate attività saranno pianificate annualmente, sottoposte al vaglio e alla preventiva approvazione del Comitato di Gestione e subordinate alla stipula di appositi Atti Esecutivi fra Confindustria Piemonte e le strutture Universitarie di volta in volta interessate, nei quali verranno definiti in relazione alla specifica attività, l'oggetto, i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, l'ammontare e le modalità di erogazione di eventuali corrispettivi e quant'altro di volta in volta necessario.

**Articolo 4 - Comitato di Gestione**

**4.1.** Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono di costituire un apposito Comitato di Gestione (CdG), che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, composto da una/un Delegata/o della Rettrice e un Referente di Confindustria Piemonte con il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione e fornire le linee di indirizzo generali.

**4.2.** La/il Delegata/o della Rettrice e il Referente di Confindustria Piemonte potranno identificare eventuali componenti, in seno alle rispettive organizzazioni, per affrontare tematiche e progettualità specifiche.

**4.3.** Il CdG si riunirà con periodicità semestrale e/o ogni qualvolta si renda necessario, per verifica ed aggiornamenti degli obiettivi strategici e degli indirizzi generali della collaborazione.

**4.4.** Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendere o intraprese nell'ambito del presente Accordo, il Comitato di Gestione individuerà un rappresentante di ciascuna delle Parti, in relazione a ciascun specifico settore di attività previsto, con il compito di definire le linee di indirizzo specifiche per ciascuna linea progettuale e monitorare i processi esecutivi attuati nell'ambito del presente Accordo. Ciascuna Parte sopporterà eventuali costi e spese per l'attività dei propri membri nel CdG.

**Articolo 5 - Durata e recesso**

**5.1.** Il presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti e potrà essere rinnovato alla scadenza per pari periodo tramite scambio di lettera fra le Parti.

**5.2.** L'eventuale recesso anticipato di una delle Parti dovrà essere comunicato all'altra Parte con lettera raccomandata A/R e con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. II recesso dal presente Accordo non dà luogo a risoluzione degli Atti Esecutivi eventualmente vigenti al momento del recesso stesso. Detti Atti Esecutivi, pertanto, continueranno a vincolare le Parti sino a completo adempimento, fatto salvo l'eventuale recesso di una delle Parti secondo quanto stabilito negli Atti Esecutivi stessi.

**5.3.** Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe. Nessuna delle Parti è autorizzata a cedere in tutto o in parte il presente, o i diritti od obblighi da esso derivanti, a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato.

**Articolo 6 – Assicurazione, sicurezza, accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature**

**6.1.** Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

**6.2.** In relazione ai rischi specifici presenti nella sede ospitante, gli obblighi nei confronti del personale ospitato per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. saranno a carico esclusivo della parte ospitante.

**6.3.** Le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in merito all'esposizione del personale ospitato ai rischi specifici presenti nella sede ospitante. La sorveglianza sanitaria eventualmente necessaria sarà assicurata da ciascuna Parte per il proprio personale. Qualora sia previsto l'impiego di radiazioni ionizzanti, gli obblighi di cui al D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., saranno assolti dalla Parte presso cui tale attività è posta in essere. Resta inteso che le modalità di comunicazione delle informazioni, compresi i dati dosimetrici e/o ambientali, dovranno essere concordate dai rispettivi datori di lavoro attraverso gli uffici e personale competente.

**6.4.** Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'Articolo 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

**6.5.** Il personale di entrambe le Parti prima dell'accesso nelle sedi di espletamento delle attività, dovrà essere informato in merito alle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di tutela dell'ambiente.

**Articolo 7 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale**

**7.1.** La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale di quanto realizzato in esecuzione del presente accordo (c.d. "foreground knowledge") verrà disciplinata all'interno dello specifico Atto Esecutivo negoziato e sottoscritto e/o Accordo Attuativo negoziato e sottoscritto dalle Parti.

**7.2.** Ciascuna parte rimane unica proprietaria delle informazioni e di ogni bene immateriale protetto ai sensi delle normative in materia di proprietà intellettuale e industriale, detenuti prima dell'avvio della presente convenzione, messi a disposizione al solo fine dello svolgimento delle attività e per il tempo strettamente necessario (c.d. "background knowledge").

**7.3.** Ciascuna parte rimane altresì unica proprietaria delle conoscenze conseguite e dei risultati proteggibili dalla normativa in materia di proprietà intellettuale/industriale ottenuti in via autonoma e parallelamente alla collaborazione sebbene relativi allo stesso ambito tecnico-scientifico (c.d. "sideground knowledge").

**Articolo 8 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati**

**8.1.** Fermi restando i disposti del successivo Articolo 10 (Riservatezza), i risultati di eventuali ricerche svolte in attuazione del presente Accordo, brevettabili o non brevettabili ovvero tutelabili o non tutelabili attraverso altre privative industriali, possono essere divulgati dall'Università solo dietro comunicazioni scritte sul testo da pubblicare.

**8.2.** In ogni caso, i risultati pubblicati non dovranno violare gli obblighi di confidenzialità e riservatezza imposti dalle Parti. Ai ricercatori dell'Università sarà comunque garantito il diritto di poter utilizzare i risultati per il proseguimento della ricerca in ambito puramente scientifico.

**8.3.** Qualora tali risultati siano oggetto di deposito di domanda di brevetto o di registrazione o comunque proteggibili ai sensi di quanto previsto dal Codice della Proprietà Industriale, la pubblicazione potrà essere rinviata a data successiva al deposito del titolo brevettuale per il tempo strettamente necessario a garantirne la tutela e/o lo sfruttamento.

**Articolo 9 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

**9.1.** Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse attraverso l'impiego congiunto dei propri segni distintivi, ferma l'approvazione dei materiali riportanti i segni distintivi dalla Parte che ne è titolare. Per quanto riguarda l'Università, le bozze dovranno essere inviate alla mail logo@unito.it, prima della messa in produzione, e con un anticipo tale che consenta le dovute verifiche interne.

**9.2.** Ciascuna Parte manterrà l'esclusiva titolarità dei marchi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione del presente Accordo, di cui sia proprietaria o licenziataria, senza che l'eventuale autorizzazione di una parte all'altra all'utilizzo di detti marchi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o far insorgere alcun diritto in capo a tale Parte sul marchio e segni distintivi medesimi.

3) Alla cessazione dell'Accordo, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno comunque più utilizzare, in abbinamento con il proprio, i marchi, la denominazione o il marchio delle altre Parti.

**Articolo 10 - Riservatezza**

**10.1.** Ai fini del presente Accordo sono considerate riservate, le informazioni o i dati ("Informazioni Riservate") trasmesse verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, da una delle Parti ("Parte Emittente") all'altra ("Parte Ricevente") ed identificate come tali dalla Parte che le trasmette. Tale identificazione sarà attuata dalla Parte Emittente mediante l'apposizione di opportuna ed evidente dizione legenda sui documenti, che ne definisca la natura riservata. Le informazioni che siano trasmesse verbalmente o visivamente, saranno considerate Riservate soltanto qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, con le opportune indicazioni di riservatezza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione orale o visiva. Sono altresì da considerarsi riservate le informazioni che per forma, natura, contenuto o modalità di trasmissione dovrebbero essere ragionevolmente considerate tali dal destinatario.

**10.2.** Le Informazioni Riservate di una Parte potranno essere utilizzate dalla Parte Ricevente solo ai fini delle attività relative all'iniziativa/programma identificate nel presente Accordo e nel relativo Atto Esecutivo o Accordo Attuativo. La Parte Ricevente dovrà prendere le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Emittente a membri della propria organizzazione che non abbiano necessità di conoscerle ai fini delle premesse di cui sopra. Le Parti dovranno, inoltre, assicurare che i membri della propria organizzazione a cui verranno comunicate tali Informazioni Riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi previsti nel presente accordo. Qualsiasi rivelazione a terze parti di Informazioni Riservate o uso differente rispetto ai fini precedentemente indicati, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Parte Emittente e dovrà avvenire nei medesimi termini di riservatezza stabiliti nel presente Accordo.

**10.3.** La Parte Ricevente si adopererà al fine di prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Emittente e le sottoporrà alle misure di sicurezza almeno pari a quelle con le quali è solita trattare le proprie Informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle Informazioni Riservate ricevute. Tali misure di sicurezza non potranno comunque essere inferiori alla normale diligenza impiegata da un esperto del relativo settore.

**10.4.** Le Informazioni Riservate saranno coperte dall'obbligo di riservatezza per un periodo di almeno 2 (due) anni dopo lo scadere del presente Accordo e/o dell'Atto Esecutivo per l'esecuzione del quale sono state rivelate, a meno che le Parti non dispongano diversamente nel relativo Atto Esecutivo. In ogni caso tale obbligo di riservatezza non potrà eccedere il termine massimo di 5 (cinque) anni.

**10.5.** Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle Informazioni Riservate non si applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, la Parte Ricevente sia in grado di provare:

a) siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Parte Ricevente;
b) fossero già note alla Parte Ricevente al momento della comunicazione;

c) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente senza possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte;
d) siano state divulgate quando il termine di cui al precedente comma 10.4 era già scaduto;
e) siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente;
f) siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta dell'Autorità giurisdizionale competente.

**10.6.** Nel caso si verifichi la fattispecie di cui alla precedente lettera f) la Parte Ricevente, compatibilmente con gli eventuali vincoli di legge, dovrà darne immediata notizia all'altra Parte rendendosi disponibile a coadiuvare quest'ultima in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle Informazioni Riservate in questione.

**Articolo 11 - Trattamento dei dati**

**11.1.** Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in Materia di Protezione di Dati Personali") e dai relativi allegati Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016.

**11.2.** Le Parti si impegnano a sottoscrivere all'occorrenza ogni accordo necessario ai sensi della predetta normativa.

**Articolo 12 - Controversie**

**12.1.** Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

**12.2.** Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che le Parti non siano in grado di risolvere ai sensi del comma 1 del presente articolo, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, formato da tre arbitri, due dei quali nominati ad opera di ciascuna Parte, per mezzo di lettera raccomandata e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli arbitri.

**Articolo 13 - Registrazione e spese**

**13.1.** Il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

**13.2.** 16.2. L'imposta di bollo del presente Accordo verrà assolta virtualmente, in misura paritaria da ciascuna delle Parti, dall'Università degli Studi di Torino tramite l'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75).

UNIVERSITÀ DI TORINO

CONFINDUSTRIA PIEMONTE

**Articolo 16 – Tutela integrità della ricerca**

**16.1.** Le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare i principi di integrità della ricerca, garantendo che le attività svolte nell'ambito del presente Accordo siano condotte nel rispetto dei più elevati standard etici e scientifici, nonché delle normative europee e nazionali applicabili.
In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, il Regolamento UE 2021/821 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (dual use) e successive modificazioni e integrazioni.
È fatto obbligo di valutare preventivamente il rischio che la ricerca abbia ad oggetto «prodotti a duplice uso» ai sensi dell'articolo 3 Regolamento UE 2021/821, intendendo per tali i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.

**16.2.** Il duplice uso concerne anche la valutazione sul rischio di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale.

**16.3.** La Parte contraente si impegna a tenere indenne l'Università da qualsiasi responsabilità, danno o azione, a seguito di eventuali illiceità o inottemperanze derivanti da fatti o condotte imputabili alla Parte stessa per violazione delle condizioni contenute nel presente accordo.

**16.4.** Le parti rinunciano senza vincoli temporali ai diritti di sfruttamento della ricerca per fini diversi da quelli indicati.

**16.5.** Le Parti si impegnano a istituire e mantenere procedure interne di valutazione e monitoraggio dei rischi di duplice uso, nonché a segnalare tempestivamente eventuali criticità all'organo competente dello specifico accordo, conformemente alle linee guida nazionali ed europee sull'integrità della ricerca.

**16.6.** Le Parti si impegnano a sviluppare i risultati della ricerca per soli fini civili, escludendo qualsiasi potenziale utilizzo militare secondo le definizioni della normativa vigente.

**16.7.** Si rimanda ai contenuti dei successivi Accordi attuativi, che disciplinano specifici rapporti tra le Parti, per l'applicazione delle clausole a sostegno degli obblighi previsti sulla base della normativa citata.

LA RETTRICE
Prof.ssa Cristina Prandi
Università degli Studi di Torino

IL PRESIDENTE
Andrea Amalberto
Confindustria Piemonte

**Articolo 14 - Codice Etico**

**14.1.** L'Università prende atto ed accetta che Confindustria Piemonte applica un modello organizzativo e un codice etico in accordo con il Decreto Legislativo n. 231/2001. Confindustria Piemonte ha messo a disposizione all'Università copia di tali documenti. L'Università si impegna a rispettare, e a far sì che i propri amministratori, dipendenti, consulenti e sub-fornitori rispettino in tutti i rapporti regolati dal presente accordo, non solo tutte le disposizioni di legge, comprese quelle del Decreto Legislativo n. 231/2001, ma anche tutte le disposizioni applicabili del Modello Organizzativo e del Codice Etico dell'Organizzazione.

**14.2.** Confindustria Piemonte prende atto che l'Università ha adottato un proprio Codice Etico e un Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ateneo stesso, in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 e pubblicati sul sito internet: http://www.unito.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/codici-di-comportamento.

**14.3.** Confindustria Piemonte e l'Università si impegnano, per tutta la durata del presente Accordo e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'Accordo medesimo, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui l'Università e Confindustria Piemonte si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi.

**14.4.** Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione del presente Accordo, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o in violazione dei Codici suindicati, l'altra Parte ha la facoltà di risolvere l'Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

**Articolo 15 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

**15.1.** Le Parti, ove configurantesi come appaltatori verso qualsiasi soggetto terzo e/o tra loro, sono tenute ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

**15.2.** Le Parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ove e qualora soggette alla suddetta normativa, costituisce causa di risoluzione del presente Accordo.

**15.3.** Le Parti, in occasione di ogni pagamento intercorrente o effettuato verso terzi e sottoposto alla normativa di cui sopra, sono obbligate alla verifica e al controllo del corretto assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

**15.4.** Le Parti dichiarano che il presente Accordo, costituisce manifestazione completa e libera della volontà delle Parti ed è frutto di libera negoziazione. In conseguenza di ciò risultano inapplicabili le previsioni degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano.